

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DELEGA AL GOVERNO  
IN MATERIA DI DISABILITÀ” (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI  
BILANCIO PER L’ANNO 2022).**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto  
1997, n. 281*

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole e condivide l’impostazione generale e i contenuti delle diverse parti del provvedimento che rappresentano interventi molto importanti ed innovativi per le persone con disabilità.**

**Con l’occasione dell’esame del disegno di legge, pur non costituendo oggetto specifico di questo provvedimento, si ritiene necessario sottolineare che questo importante percorso di riforma sia accompagnato da una maggiore dotazione di risorse a favore del FNA e che ci sia una razionalizzazione e se possibile l’unificazione dei diversi Fondi trasferiti alle Regioni e dedicati alla disabilità (FNA, Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 1 co. 330 della Legge n. 160/2019 e Fondo c.d. “Dopo di Noi”).**

**Inoltre, si ritiene altresì utile ravvisare nuovamente un tema particolarmente urgente che necessita di attenzione: ci si riferisce all’assistenza agli alunni con disabilità che devono assicurare gli Enti Locali. Uno dei problemi più urgenti segnalato da ANCI, dalle Associazioni e dagli operatori riguarda il finanziamento dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, che i Comuni non riescono più a sostenere con risorse proprie, soprattutto a fronte del costante aumento delle diagnosi e certificazioni. Si chiede pertanto al Governo di incrementare tali risorse, in particolare a favore degli educatori che affiancano gli insegnanti di sostegno, cui si aggiungono ulteriori spese sostenute dai Comuni per ausili, trasporti, attività extra scolastiche.**

**Ciò premesso, nel merito del provvedimento, si esprime apprezzamento per la chiarezza con cui nell’articolazione del Disegno di legge le tematiche dell’accertamento della disabilità e della valutazione multidimensionale sotto il duplice profilo dell’opportunità di distinguere i diversi e complementari ambiti e di ricondurli nelle adeguate competenze istituzionali, sono state delineate con l’obiettivo, pure condivisibile, di offrire elementi che possano guidare la futura adozione dei decreti attuativi verso contenuti di omogeneità e uniformità da garantire su tutto il territorio nazionale.**

Risulta opportuno l'obiettivo del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite e del relativo Protocollo opzionale, come esplicitato all'articolo 1, quali fonti normative che possano ispirare l'adozione dei decreti legislativi. Molte delle proposte ed osservazioni avanzate dalle Regioni in sede di confronto sono state recepite ed integrate nell'articolato di legge con attenzione alla visione promozionale e partecipativa della persona con disabilità ed alla individuazione dei criteri sui cui costruire progetti personalizzati e di vita indipendente.

Si segnalano pertanto alcune possibili integrazioni e richieste modificative:

**Con riferimento all'art. 2, comma 2 lettera c):**

- Al punto 2), al fine di rafforzare il quadro delle competenze istituzionali, **si propone di aggiungere** dopo le parole “prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta”, le parole “**nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni ed agli enti locali**”.
- Al punto 6) si condivide che la persona con disabilità anche quando cambia territorio ha diritto ad avere un progetto personalizzato. Occorre però trovare una nuova definizione del progetto sulla base delle risorse disponibili nel territorio di destinazione, **si propone pertanto di integrare il punto 6 come segue:**  
“6) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, **mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza;**
- Al punto 8), al fine di definire più puntualmente il budget di progetto e ricomporre l'insieme delle risorse che concorrono alla sua definizione, **si propone di aggiungere** dopo le parole “*budget di progetto*”, le parole “**quale strumento attuativo del progetto di vita personalizzato che raccoglie [l'insieme]**”; e **inserire** dopo le parole “strumentali ed economiche”, le parole “**pubbliche e private**”;
- Al punto 10), al fine di rafforzare il concetto di integrazione sociosanitaria, **si propone di aggiungere** dopo “figure professionali” le parole “sanitarie, sociali e sociosanitarie”;

**Con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera d):**

al fine di evitare il ricorso a concetti e definizioni a carattere prestazionale, piuttosto che promozionale, **si propone di sostituire** “interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità” con “**interventi di assistenza socio-sanitaria attivabili a favore della persona con disabilità**”.

**Con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera g):**

- **dopo il punto 2) aggiungere il seguente punto 3):**  
**3) prevedere che le disposizioni dell'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si**

**applicano anche alla lingua dei segni e alla lingua dei segni tattile delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.**

**Con riferimento all'articolo 3, si chiede di inserire il seguente articolo 3/bis:**

**Art. 3/bis (Clausola di salvaguardia)**

**Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.**

Roma, 18 novembre 2021